

COMUNE DI GIOIA DEI MARSI

Provincia di L'Aquila

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E ALTRE ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO CON ANNESSA DISCIPLINA DEI BENEFICI ECONOMICI

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 17/05/2008

Titolo I

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento, ai sensi anche degli artt. 29 e 32 del vigente Statuto comunale, disciplina l'istituzione e l'aggiornamento dell'Albo delle associazioni e delle altre organizzazioni senza scopo di lucro.

Ai fini del presente Regolamento per *organizzazioni senza scopo di lucro* si intendono tutti gli enti, gli organismi e le istituzioni in vario modo definiti, previsti dal codice civile e dalle leggi che, non perseguendo finalità commerciali, sono annoverati tra le formazioni sociali del c.d. *terzo settore*.

Il Regolamento, in ottemperanza dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 31 dello Statuto comunale, disciplina inoltre la previsione di benefici economici in favore dei soggetti di cui ai precedenti commi, nella forma di contributi, sovvenzioni, sussidi o ausili finanziari comunque denominati. Le provvidenze in denaro sono concesse per lo svolgimento di attività di durata - sia continuative che periodiche - previste dagli statuti sociali e per iniziative di carattere occasionale o straordinario coerenti con i settori tematici indicati nell'art. 2 del presente atto di normazione.

Il Regolamento disciplina altresì le modalità di assegnazione di beni appartenenti al demanio e al patrimonio del Comune, con la previsione di benefici economici accordabili sia nella forma di canoni agevolati di locazione o concessione, sia nella forma del comodato d'uso.

Art. 2

Istituzione dell'Albo

E' istituito l'Albo comunale delle associazioni e delle altre organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono una o più finalità relative ai settori tematici di seguito indicati:

- a) attività socioassistenziali e sociosanitarie;
- b) accoglienza diurna e animazione in favore degli anziani e dell'infanzia;
- c) tutela e promozione dei diritti dei portatori di handicap;

- d) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani e sociali, interventi di contrasto del disagio sociale;
- e) educazione e formazione;
- f) attività musicali, teatrali e culturali in genere;
- g) attività ricreative, del tempo libero e del turismo di base;
- h) attività sportive di tipo dilettantistico;
- i) promozione delle risorse territoriali;
- j) protezione dell'ambiente naturale e salvaguardia del patrimonio storico e artistico;
- k) iniziative di sostegno e cooperazione allo sviluppo.

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Possono chiedere di essere iscritte all'Albo, come settorialmente ripartito nel precedente art. 2, le associazioni e le altre organizzazioni senza scopo di lucro regolarmente costituite, operanti da almeno un anno nell'ambito territoriale del Comune di Gioia dei Marsi ed ivi aventi sede.

Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni e le altre organizzazioni senza scopo di lucro regolarmente costituite a carattere provinciale, regionale o nazionale che svolgono, tramite una loro sezione o circolo, e da almeno un anno, attività nell'ambito comunale di Gioia dei Marsi, pur non avendovi sede legale.

L'operatività dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo viene computata con riferimento al termine ultimo per presentare utilmente domanda di iscrizione e deve essere documentata con una relazione sull'attività svolta, coerente con i settori tematici di cui al precedente art. 2.

Nell'atto costitutivo o nello statuto sociale del soggetto richiedente, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione e l'oggetto sociale;
- b) l'assenza di scopo di lucro;
- c) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- d) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi.

Non possono essere iscritti all'Albo i partiti e i movimenti politici, nonché le altre organizzazioni o i gruppi civici con finalità politiche, le associazioni sindacali, professionali o di categoria, le associazioni e le organizzazioni comunque denominate che hanno come scopo la tutela economica diretta degli associati e le associazioni la cui attività è limitata ai soci.

Vengono iscritte di diritto all'Albo, qualora espressamente richiesto, le organizzazioni di volontariato con sede legale in Gioia dei Marsi o che, pur con diversa sede legale, operino nel territorio di detto comune con una propria sezione o circolo. Il diritto di inclusione nell'Albo riguarda le organizzazioni di volontariato come previste dalla legge quadro n. 266/1991, iscritte nel relativo *Registro* regionale istituito in forza dell'art. 4 della L.R. n. 37/1993.

L'automatica iscrizione all'Albo è riconosciuta anche alle associazioni di promozione sociale previste e disciplinate dalla legge n. 383/2000, per effetto dell'art. 7 della legge medesima.

Il predetto diritto riguarda altresì le associazioni comunali generiche di Protezione Civile previste dall'art. 2 della L.R. n. 58/1989, nonché le altre organizzazioni senza scopo di lucro iscritte in speciali registri, albi o elenchi istituiti da leggi coerenti con le finalità di cui al presente Regolamento.

Art. 4

Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione dell'associazione o di altra organizzazione senza scopo di lucro è indirizzata al Sindaco con una dichiarazione a firma del legale rappresentante del sodalizio, da rendersi ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risultino:

- a) la denominazione e l'oggetto sociale;
- b) l'assenza di scopo di lucro;
- c) la prevalenza dell'oggetto sociale finalizzato ad attività di durata e/o iniziative occasionali nei settori individuati nel precedente art. 2;
- d) la sede legale e il rappresentante del sodalizio;
- e) l'osservanza del divieto di tutelare e/o promuovere interessi politici, economici sindacali o di categoria dei soci e degli amministratori, nonché di eventuali dipendenti, collaboratori o persone a qualunque titolo facenti parte dell'associazione o altra organizzazione;

- f) la democraticità, ovvero l'eleggibilità libera degli organi direttivi, il principio del voto singolo, di cui all'art. 2532 del codice civile, la sovranità dell'assemblea dei soci, i criteri di ammissione ed esclusione di questi ultimi, nonché i loro diritti e obblighi;
- g) la documentata operatività dell'associazione o dell'organizzazione senza scopo di lucro nel territorio del Comune di Gioia dei Marsi in uno o più settori di cui al citato art. 2 da almeno un anno, da computarsi entro la data del termine ultimo per presentare domanda di iscrizione.

Le associazioni e le organizzazioni di volontariato di cui alle LL.RR. n. 58/1989 e n. 37/1993, nonché le altre associazioni e organizzazioni le cui leggi istitutive prevedono l'iscrizione in appositi registri, elenchi o albi comunque denominati sono tenute a indicare anche gli estremi del provvedimento di iscrizione e a dichiarare la sussistenza dei requisiti ulteriori previsti dalle precitate leggi istitutive.

Le associazioni sportive dilettantistiche debbono dichiarare di possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- a) affiliazione alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi;
- b) svolgimento di attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affiliati.

Le rappresentanze locali di associazioni e altre organizzazioni senza scopo di lucro costituite a livello provinciale, regionale o nazionale devono allegare alla domanda copia dello statuto dell'associazione o dell'organizzazione di carattere sovracomunale e copia del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale.

La domanda di iscrizione deve pervenire nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre di ciascun anno. Entro sessanta giorni a far data dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, il responsabile del servizio comunale incaricato, o il responsabile del procedimento, se individuato, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, redigerà l'elenco delle associazioni e delle altre organizzazioni senza scopo di lucro aventi titolo per l'iscrizione all'Albo. L'elenco sarà quindi sottoposto a delibera della Giunta comunale.

Il non accoglimento della domanda di iscrizione all'Albo viene comunicato tempestivamente dal responsabile del servizio incaricato, o dal responsabile del procedimento, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al rappresentante dell'associazione o di altra organizzazione che, entro dieci giorni

dal ricevimento della comunicazione, potrà produrre ulteriore documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti per avere titolo all'iscrizione. La documentazione verrà nuovamente sottoposta alla valutazione del responsabile del servizio, e, quindi, della Giunta comunale, nel caso di riesame con esito positivo.

Art. 5

Revisione dell'Albo

Al fine di verificare il permanere dei requisiti indicati nei precedenti artt. 3 e 4, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione all'Albo, viene stabilita una revisione annuale dello stesso, in previsione della quale le associazioni e le altre organizzazioni senza scopo di lucro, dal 1° novembre al 31 dicembre di ciascun anno, debbono presentare al responsabile del servizio comunale incaricato:

a) una dichiarazione a firma del legale rappresentante del sodalizio, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, autocertificante la permanenza in capo al sodalizio medesimo dei requisiti originariamente accertati;

b) una relazione sull'attività svolta dall'organizzazione nel precedente anno solare, con riferimento particolare ai dati finanziari di acquisizione e utilizzazione delle risorse.

Ogni eventuale variazione dello statuto sociale deve essere comunicata al responsabile del servizio incaricato, o al responsabile del procedimento, se individuato, nei tre mesi successivi a far data dall'avvenuta variazione.

Art. 6

Cancellazione dall'Albo

Qualora l'associazione o altra organizzazione senza scopo di lucro perda uno dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 o tali requisiti, sulla base di successivi accertamenti, risultano non sussistenti, si procede alla cancellazione dall'Albo. La cancellazione è disposta con determinazione motivata del responsabile del servizio incaricato ed è comunicata al rappresentante del sodalizio interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La cancellazione dall'Albo comporta, *ipso jure*, la risoluzione dei rapporti convenzionali eventualmente sussistenti tra sodalizio e Comune di Gioia dei Marsi ai sensi degli artt. 7, 12 e 19, fatto salvo ogni diritto vantato dal Comune su eventuali crediti.

Art. 7

Convenzione per programmi e progetti di interesse locale

Al fine di promuovere la realizzazione di programmi o progetti di interesse locale, il Comune di Gioia dei Marsi può convenzionarsi con associazioni o altre organizzazioni senza scopo di lucro iscritte all'Albo.

Fatta salva l'applicazione della disciplina dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune di Gioia dei Marsi, nello stipulare le convenzioni con associazioni o altre organizzazioni senza scopo di lucro, deve espressamente prevedere disposizioni atte a consentire la verifica dello svolgimento delle prestazioni da parte dei soggetti convenzionati, la durata delle convenzioni, nonché i casi e le modalità di disdetta delle stesse. Le convenzioni devono altresì stabilire l'obbligo da parte delle associazioni e delle altre organizzazioni di provvedere alla copertura assicurativa dei propri associati o volontari, a fronte di ogni rischio, ogniqualvolta questi siano impegnati in attività oggetto di convenzione. Gli oneri di assicurazione possono fare parte, parzialmente o totalmente, delle spese per le quali viene concesso il contributo in denaro.

Art. 8

Benefici economici

Salva ogni altra previsione di legge, l'iscrizione all'Albo rileva quale condizione per accedere alla concessione di benefici economici. Tali benefici sono costituiti da erogazioni di somme di denaro e/o utilizzo agevolato, a vario titolo, di beni immobili del demanio e del patrimonio comunale, nonché di beni mobili, strumentali e attrezzature.

Titolo II

Art. 9

Indirizzi per la concessione di provvidenze economiche

La Giunta comunale stabilisce con proprio atto i settori di attività, tra quelli elencati nell'art. 2, verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno economico e individua l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare ai settori medesimi. Si prescinde da detto atto di indirizzo nel caso in cui tra Comune e sodalizio sia vigente una convenzione, come prevista nell'art. 7.

Art.10

Limiti e deroghe per la concessione delle provvidenze economiche

I contributi concessi dal Comune, che non possono in nessun caso eccedere l'ammontare delle effettive spese sostenute e formalmente documentate dai sodalizi, sono da destinare allo svolgimento di attività di durata o iniziative occasionali nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 11.

Fuori delle ipotesi di rimborso di spese sostenute per lo svolgimento dell'attività o dell'iniziativa, dette provvidenze non sono utilizzabili dai soggetti beneficiari per compensi diretti o indiretti in favore di singoli associati o volontari in ragione del loro impiego.

In casi straordinari, adeguatamente motivati, la Giunta comunale può deliberare l'erogazione di contributi in favore di associazioni o altre organizzazioni senza scopo di lucro non incluse nell'Albo, per sostenere:

- 1) iniziative di particolare interesse per la comunità locale;
- 2) iniziative di aiuto e solidarietà in favore della comunità locale o di altre comunità colpite da calamità naturali o eventi eccezionali. In questi casi le risorse finanziarie non possono superare il 15% degli stanziamenti riferiti al budget di settore.

Anche per le iniziative di cui ai precedenti punti 1) e 2) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo art. 11, lett. a), b), c), d), e) previste per le associazioni e le altre organizzazioni senza scopo di lucro iscritte all'Albo.

Art. 11

Criteria per la concessione delle provvidenze economiche

Per accedere ai contributi, le associazioni e le altre organizzazioni senza scopo di lucro iscritte nell'Albo, nell'ambito degli indirizzi e dei limiti di cui ai precedenti artt. 9 e 10, devono presentare:

- a) programmi, progetti o proposte, esplicitando le finalità dell'intervento e la descrizione dell'attività o dell'iniziativa;
- b) un piano dei costi previsti e le forme di sostegno richieste;
- c) una dichiarazione circa eventuali contributi erogati da altri enti pubblici o privati;
- d) un resoconto economico o, se tenuti alla presentazione, il bilancio dell'anno precedente;
- e) l'atto di delega per la riscossione e la firma della convenzione, quest'ultima quando prevista.

Art.12

Esame della domanda e procedura

Le domande tendenti ad ottenere contributi in denaro devono essere indirizzate al Sindaco e pervenire almeno novanta giorni prima che sia dato corso allo svolgimento dell'attività o alla realizzazione dell'iniziativa. Alla domanda si risponde entro i successivi trenta giorni, specificando la ragione dell'accoglimento o del diniego. L'erogazione delle provvidenze è deliberata dalla Giunta comunale, che si avvale per l'istruttoria del responsabile del servizio incaricato.

Art. 13

Modalità di erogazione

A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre sessanta giorni dalla stessa, il beneficiario del contributo deve presentare una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'attività di durata o dell'iniziativa occasionale accompagnata dal consuntivo delle spese sostenute.

Per particolari attività, la Giunta comunale può prevedere, opportunamente motivandole e previa presentazione di programmi, progetti o proposte, forme di provvidenze con erogazione nella fase di avvio dell'attività stessa a titolo di anticipo di quota-parte della somma totale da corrispondere, con saldo completo a conclusione dell'attività. In tale caso dovranno essere previste:

- a) le modalità di verifica da parte del Comune dell'avvio e dello svolgimento dell'attività;
- b) le modalità di recupero delle somme anticipate a fronte di eventuale mancata realizzazione dell'attività.

Art.14

Decadenza dal beneficio

I soggetti richiedenti ed assegnatari dei benefici economici decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata svolta l'attività di durata o non sia stata realizzata l'iniziativa occasionale per la quale il contributo è stato richiesto;
- b) non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente art. 13, comma 1;
- c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'attività o dell'iniziativa. In questo caso l'esecuzione in forma ridotta del programma può prevedere l'erogazione di un minore contributo rispetto a quello inizialmente stabilito.

Nel caso in cui la provvidenza sia stata in parte anticipata e si verifichi una delle condizioni indicate nel comma precedente, si farà luogo al recupero della somma erogata nelle modalità previste dalla legge.

Titolo III

Art.15

Disposizioni in materia di assegnazione di beni immobili comunali

I beni immobili appartenenti al demanio e al patrimonio comunale destinabili allo svolgimento di attività rientranti tra i settori di cui all'art. 2, sono individuati

dalla Giunta comunale sulla base di un censimento delle disponibilità, redatto dall'Ufficio Tecnico, tra quelli che non sono suscettibili di utilizzazione istituzionale, anche temporanea.

Per le medesime finalità possono essere assegnati anche beni del demanio e del patrimonio di altri enti, a vario titolo posseduti dal Comune di Gioia dei Marsi. L'assegnazione avviene previo assenso dell'ente proprietario.

E' possibile assegnare lo stesso immobile a più associazioni e/o organizzazioni allo scopo di:

- ottimizzare l'uso degli spazi disponibili;
- favorire l'aggregazione, anche per fini collaborativi, di associazioni e/o altre organizzazioni aventi finalità condivise. In questo caso il canone di locazione o concessione e le utenze per consumi energetici verranno ripartiti, ferme le previsioni indicate nell'art. 20, lett. f), in forma ponderata fra gli assegnatari.

Art.16

Elenco degli immobili disponibili

A seguito delle determinazioni di cui al precedente articolo, l'Ufficio Tecnico comunale redige l'elenco dei beni immobili disponibili per l'assegnazione.

Per consentire la presentazione delle domande di cui al successivo art. 17 l'elenco degli immobili disponibili viene pubblicizzato, di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno, all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.

L'elenco deve riportare, per ciascun immobile, l'ubicazione, la descrizione sintetica e, se assegnato a titolo oneroso, il valore di locazione o concessione di riferimento, determinato conformemente alla normativa in vigore e al presente Regolamento.

Art.17

Presentazione della domanda

La domanda di assegnazione di un immobile va presentata al Sindaco entro il 31 marzo di ciascun anno dal legale rappresentante dell'associazione o di altra organizzazione senza scopo di lucro iscritta all'Albo. Nella domanda devono essere indicati la durata dell'assegnazione e non più di due immobili alternativi tra quelli preventivamente dichiarati disponibili.

E' consentita la presentazione di una domanda congiunta da parte di due o più associazioni e/o altri tipi di organizzazione senza scopo di lucro che svolgono in tutto o in parte attività comune.

Art.18

Istruttoria e assegnazione

Sulla base dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio Tecnico, l'assegnazione è decisa dalla Giunta comunale entro novanta giorni a far data dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati. Possono presentare domanda di assegnazione le associazioni e le altre organizzazioni senza scopo di lucro che rientrano in uno o più settori individuati dalla Giunta comunale tra quelli elencati nell'art. 2 del presente Regolamento.

Nel caso di più domande di assegnazione relative al medesimo bene, la Giunta comunale indica il richiedente da preferirsi in relazione ai seguenti criteri:

- a) la data di presentazione della domanda di assegnazione del bene;
- b) il ruolo attivo svolto nel contesto locale;
- c) gli anni di attività.

I suddetti criteri non hanno tra loro rapporto prioritario, ma concorrono, nel loro complesso, alla formulazione di una valutazione ponderata.

L'assegnazione di beni immobili a titolo oneroso è conferita in corrispettivo di un canone inferiore al valore del libero commercio e comunque non superiore al dieci per cento dello stesso. Se di minore entità, è applicato un canone simbolico nei casi espressamente previsti dalla normativa della Regione Abruzzo.

La Giunta comunale, con deliberazione motivata, può concedere immobili in comodato qualora l'assegnatario svolga attività di sussidiarietà orizzontale o attività che si connotino per particolare valore sociale, assistenziale, civile, sanitario, culturale, ambientale, sportivo-dilettantistico o, anche, per interventi che siano svolti nei settori del turismo di base e di promozione del territorio locale.

A conclusione delle procedure di assegnazione l'elenco degli immobili eventualmente non conferiti viene comunicato alle associazioni e alle altre organizzazioni senza scopo di lucro che hanno presentato domanda e siano rimaste escluse dall'assegnazione stessa. Dette associazioni e organizzazioni, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, possono chiedere l'assegnazione degli immobili ancora inerti.

Salvo diversa ed espressa previsione di legge, l'assegnazione di un immobile a titolo di locazione, concessione o comodato è cumulabile con i contributi di cui agli articoli del Titolo II.

Art.19

Convenzione-contratto per l'assegnazione di beni immobili

L'utilizzazione dei beni immobili è disciplinata da apposita convenzione-contratto, la cui durata è, di regola, non superiore a sei anni, rinnovabile esclusivamente con atto espresso della Giunta comunale congruamente motivato in relazione al permanere delle condizioni che hanno giustificato la stipula della convenzione stessa.

Anche per facilitare la conservazione o il miglioramento del patrimonio immobiliare del Comune, può essere pattuita una durata superiore della convenzione o una proroga della medesima nel caso di realizzazione, in costanza del rapporto convenzionale, di opere di consistente manutenzione straordinaria il cui costo sia sopportato in tutto o in parte prevalente dall'assegnatario.

In caso di rinnovo della convenzione-contratto, il corrispettivo economico, ancorché ridotto, deve essere ricalcolato nella misura pari al 75% rispetto all'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT.

L'eventuale proroga è stabilita dalla Giunta comunale su motivato parere tecnico.

Art. 20

Prescrizioni per le locazioni e concessioni

Le locazioni e concessioni di beni immobili comunali sono soggette alle seguenti prescrizioni da stabilire in fase deliberativa e trasfondere in sede di convenzione-contratto:

- a) avvenuto accertamento, da parte del Comune, che l'immobile non è suscettibile di utilizzazione, anche temporanea, per uso istituzionale;
- b) indicazione degli specifici fini per i quali l'immobile viene locato o concesso;
- c) durata, di regola, non superiore a sei anni, con indicazione della rinnovabilità in forma espressa ed esclusione del rinnovo tacito;

- d) assunzione da parte dell'utilizzatore degli oneri di manutenzione ordinaria;
- e) indicazione del canone ridotto;
- f) eventuale ripartizione delle spese per utenze tra utilizzatore dell'immobile e Comune o eventuale trasferimento in capo al Comune della totalità delle spese stesse;
- g) assunzione da parte dell'utilizzatore della responsabilità civile per danni causati a terzi limitata alla responsabilità derivante dalla custodia del bene locato o concesso, ovvero dalla mancata segnalazione di pericolo di danno;
- h) revoca o risoluzione della concessione o della locazione in qualsiasi momento, con preavviso di sei mesi, per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale o amministrativo;
- i) acquisizione alla proprietà comunale, al termine della locazione o concessione, di tutte le addizioni e/o migliorie apportate all'immobile locato o concesso;
- j) divieto assoluto di sublocazione o subconcessione;
- k) trasmissione al Comune - Ufficio Tecnico - di una relazione consuntiva delle attività dell'anno precedente;
- l) decadenza o risoluzione della locazione o concessione in caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni imposte al locatario o concessionario, con obbligo della restituzione immediata dell'immobile libero da persone o cose, nonché della corresponsione di una penale pari a tre mensilità del canone di libero mercato;
- m) verifica periodica da effettuarsi almeno ogni anno a cura dell'Ufficio Tecnico per accertare che l'immobile locato o concesso sia effettivamente destinato alle finalità indicate nel provvedimento di assegnazione e che l'assegnatario abbia ancora i requisiti per godere di tale assegnazione, nonché per individuare le opere di manutenzione di cui l'immobile necessita;
- n) eventuale previsione di utilizzo temporaneo da parte di altre associazioni o organizzazioni senza scopo di lucro dell'immobile locato o concesso per manifestazioni di rilevanza sociale e/o culturale;
- o) eventuale previsione di utilizzo temporaneo da parte del Comune dell'immobile locato o concesso per fini istituzionali, di pubblico interesse o interesse generale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica la vigente normativa statale e regionale in materia.

Art.21

Comodato

Se si procede all'assegnazione di beni in comodato, nel contratto devono essere espressamente previsti gli obblighi del comodatario, disciplinando in particolare le materie riguardanti la custodia, la destinazione e le modalità di godimento della cosa concessa in prestito d'uso, nonché le spese occorrenti per l'uso e le spese straordinarie. Deve essere altresì previsto il termine per la restituzione del bene, facendo espressamente salvo quanto disposto dall'art. 1809, comma 2, del codice civile.

Nel contratto di comodato devono essere altresì previste le prescrizioni di cui al precedente art. 20, per le parti compatibili e applicabili alla fattispecie oggetto del presente articolo.

Alle associazioni e altre organizzazioni senza scopo di lucro, nel rispetto dei requisiti e dei limiti di cui all'art. 3 e per le finalità di cui alle lett. f) e g) dell'art. 2 del presente Regolamento può essere assentito, previa istanza motivata e indicazione dello scopo, il comodato breve di locali, strutture o spazi del patrimonio comunale. Per comodato breve si intende l'uso ad ore dei predetti beni per non più di trenta giorni consecutivi e per non più di una volta all'anno per ogni singola associazione o organizzazione beneficiaria.

Nel rispetto dei requisiti, delle finalità, dei criteri e dei limiti di cui al precedente comma, la Giunta comunale, con propria deliberazione, può stabilire anche il comodato breve di locali della sede municipale.

Il comodato breve, inoltre, può essere assentito se:

- non sussistono reali o potenziali interferenze con le attività istituzionali o d'ufficio del Comune;
- non si rendono necessari turni di personale comunale in esercizio straordinario;
- si tratti di attività di interesse generale, aperta alla libera partecipazione dei cittadini;
- la pulizia dei locali, delle strutture e degli spazi venga assicurata dal comodatario;
- il comodatario si assume preventivamente l'obbligo di risarcire i danni eventualmente arrecati ai beni concessi in comodato.

La domanda di comodato breve è indirizzata al Sindaco ed è accolta o rigettata con delibera della Giunta comunale. Il responsabile del servizio incaricato provvede alle fasi procedurali di gestione.

La Giunta può deliberare criteri e modalità per l'utilizzo temporaneo e non oneroso di beni mobili, strumentali e attrezzature di proprietà comunale richiesto da associazioni e altre organizzazioni per attività e iniziative determinate.

Art. 22

Doveri dell'assegnatario

Al di fuori dei casi espressamente disciplinati dalle singole norme del presente Regolamento, l'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene assegnato con le modalità e secondo le finalità indicate nella convenzione-contratto, restituendolo al Comune alla scadenza stabilita, senza necessità di preventivo atto di disdetta.

La mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto altro dovuto al Comune, se protratta oltre novanta giorni dalla richiesta, comporta, ferma ogni tutela per il recupero degli importi maturati, la revoca dell'assegnazione e la conseguente risoluzione della convenzione-contratto.

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto l'utilizzo del bene assegnato per finalità diverse da quelle convenute nella convenzione-contratto, nonché la fruizione, anche parziale, del bene stesso da parte di diverso utilizzatore, fatti salvi i casi assentiti come previsti dal presente regolamento.

Art.23

Pubblicità

Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento provvede:

- a) a pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune l'invito per l'iscrizione all'Albo, dando altresì avviso alla cittadinanza dell'avvenuta pubblicazione;
- b) a pubblicare nelle forme di cui alla lettera a) l'elenco delle associazioni e delle altre organizzazioni iscritte all'Albo;
- c) ad avvisare la cittadinanza sulle modalità per accedere a eventuali provvidenze pecuniarie;

- d) a pubblicizzare l'elenco dei beni inerti e avvisare la cittadinanza sulle modalità per l'assegnazione degli stessi;
- e) a pubblicare l'elenco delle associazioni e delle altre organizzazioni beneficiarie di contributi e/o di assegnazione di beni immobili.

Art. 24

Disposizioni transitorie

A far data dall'esecutività del presente Regolamento e fino al 31.12.2008 possono essere erogati contributi ad associazioni e altre organizzazioni senza scopo di lucro in deroga alla preventiva iscrizione all'Albo.

La Giunta comunale ha facoltà di assegnare in locazione, concessione o comodato ad associazioni e altre organizzazioni senza scopo di lucro beni del proprio demanio o patrimonio, o posseduti ex art. 15, comma 2, del presente Regolamento, in deroga alle prescrizioni stabilite negli artt. 8 e 17 (preventiva iscrizione all'Albo e termine). Possono beneficiare di assegnazione in deroga le associazioni e le altre organizzazioni senza scopo di lucro purché sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- a) prima della data di deliberazione del presente atto di normazione abbiano prodotto domanda di assegnazione di un immobile;
- b) operino da almeno un anno nel territorio di Gioia dei Marsi e dimostrino di avere svolto attività coerente con uno o più settori indicati nell'art. 2.

Nel caso di domande eccedenti il numero degli immobili disponibili, si provvede a predisporre la graduatoria dei soggetti aventi titolo, procedendo all'assegnazione con i criteri previsti nell'art. 18, comma 2.

La procedura di assegnazione è subordinata alla preliminare ricognizione dell'Ufficio Tecnico tesa ad accertare l'esistenza di immobili inerti non suscettibili di essere utilizzati per finalità istituzionali del Comune.

In deroga agli artt. 8 e 17 (preventiva iscrizione all'Albo e termine), la Giunta comunale, sentito il responsabile dell'Ufficio Tecnico, può altresì autorizzare le associazioni e le altre organizzazioni senza scopo di lucro già utilizzatrici di immobili del demanio o del patrimonio del Comune, o da questo posseduti ex art. 15, comma 2 citato, a trasferire il rapporto di locazione, concessione o comodato su altro immobile del demanio, del patrimonio, o posseduto ex art. 15, comma 2. Il trasferimento del rapporto di locazione, concessione o comodato, con contestuale retrocessione del bene già in godimento, è disciplinato da contratto.

Viene riconosciuta una posizione di preferenza all'assegnazione di beni immobili del demanio o del patrimonio del Comune di Gioia dei Marsi, o da questo posseduti ad altro titolo, alle associazioni e alle altre organizzazioni senza scopo di lucro che occupano tali immobili in carenza di formale e presupposto titolo. Detta posizione di preferenza è riconosciuta e accordata a condizione che entro sei mesi a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento i soggetti interessati provvedano a regolarizzare il rapporto con il Comune.

I soggetti beneficiari in deroga di cui al presente articolo sono tenuti a iscriversi all'Albo delle associazioni e delle altre organizzazioni senza scopo di lucro a seguito di avvio della formale procedura, conformemente alle disposizioni del Titolo I.

Art. 25

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo a far data dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Copie dell'atto sono trasmesse ai responsabili dei servizi comunali per quanto di competenza, nonché alle associazioni e alle altre organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel territorio.
3. Per l'intervenuta esecutività ai sensi di legge del presente atto, è da ritenersi abrogato il previgente *Regolamento per la concessione di contributi ad associazioni e fondazioni* approvato con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 22.03.2003.